



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice, dott. Niccolò Guasconi;
esaminati gli atti della procedura in esame, ha emesso il seguente

DECRETO

Il sig. [REDACTED] ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, destinando alla massa dei creditori l'importo di € 430,00 mensili, quale quota parte dello stipendio attualmente percepito dal [REDACTED], al netto delle spese necessarie al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (trattandosi di beni espressamente esclusi dal procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter co.6 l. 3/2012), oltre alla tredicesima e alla quattordicesima per la durata di quattro anni.

Il ricorrente non è allo stato proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato, essendo stati gli immobili a lui intestati venduti nell'ambito di una procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila.

Tanto premesso in linea generale, il Tribunale osserva che:

- 1) il debitore è persona fisica che:
 - a. non esercita l'attività di impresa in forma individuale;
 - b. non è soggetto a procedure diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
 - c. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure da sovraindebitamento né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;
- 2) il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, risultando dalla documentazione allegata un perdurante squilibrio tra la consistenza del patrimonio dell'istante l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, specie in considerazione della rilevante esposizione debitoria, che supera € 215.000,00;
- 3) non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- 4) la domanda è conforme al disposto di cui all'art. 14 ter co.3 l. 3/2012.

Ciò posto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi, osserva il Tribunale che l'assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare da sottoporre a liquidazione non è



ostativa all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, seppur con i correttivi di cui si dirà nel prosieguo.

A tal proposito, questo Tribunale, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento più restrittivo che, valorizzando il dato normativo offerto dall'art. 14 quinquies co.2 l. 3/2012 – in forza del quale è prevista la nomina di un liquidatore contestualmente all'apertura della liquidazione del patrimonio – tende ad ammettere il ricorso a detta procedura nei soli casi in cui vi siano beni mobili o immobili per i quali si renda necessaria una concreta attività di liquidazione, ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura.

Invero, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza di merito, deve riconoscersi l'accesso del debitore alla procedura ex art. 14 ter e seguenti l. 3/2012 anche qualora nel patrimonio di quest'ultimo non residuino beni mobili o immobili e l'attivo sia costituito solo da crediti futuri e, nel caso di specie, reddito da lavoro dipendente.

A tal riguardo, giova rilevare che l'istituto della liquidazione è stato strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento dell'imprenditore (in tal senso si veda l'iter disciplinato dagli artt. 14 quinquies e seguenti l. 3/2012). Pertanto, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole la scelta di impedire al sovraindebitato l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio qualora lo stesso non disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare (cfr. Corte Appello Verona 20-12-2018 nonché, in senso conforme, Trib. Pordenone 14-03-2019, Trib. Matera 24-7-2019).

D'altronde, l'adesione all'orientamento possibilista è corroborata dalla scelta del legislatore di inserire tra i beni non compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Se ne ricava che detti crediti, per la parte eccedente la quota necessaria al sostentamento del nucleo familiare, sono ricompresi tra i beni giuridici destinati al soddisfo dei creditori nella procedura di liquidazione.

Considerato che ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma II, lett. f), spetta al Giudice fissare i limiti di quanto occorra al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, ritiene questo Tribunale che nel caso di specie alla proposta del debitore vada aggiunta la messa a disposizione in favore dei creditori di ulteriori € 150,00 al mese, che non possono essere destinati all'aiuto economico in favore dei genitori. Infatti i genitori risultano percettori di pensioni minime, le quali sono già paramtrate all'esigenza di garantire una vita dignitosa, per l'importo complessivo di oltre € 1.110 mensili. Pertanto, la somma necessaria al



mantenimento dell'istante e della sua famiglia (nella quale non sono ricompresi i genitori: cfr. all. 31) va rimodulata in € 770,83 al mese, destinando al ceto dei creditori l'importo mensile di € 580,00, oltre alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, per quattro anni.

Va in ogni caso precisato che nell'ambito della presente procedura vanno inclusi tutti i beni del patrimonio del debitore, ivi compresi gli eventuali beni per i quali non sia stata conclusa la procedura esecutiva, ferme restando le riserve di cui all'art. 14 ter, comma VI, l. 3/2012.

Ciò posto, dato atto della completezza della relazione resa dall'OCC, così come integrata dalle memorie del 10.08.2021, 21.12.2021 e 24.01.2022 e relativi allegati, si impone la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio dell'istante.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] nei sensi di cui in motivazione;
- nomina liquidatore il dott. Enrico Dell'Elce;
- dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, e a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordina la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di L'Aquila previo oscuramento delle generalità del ricorrente;
- dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, nonché gli stipendi, determinando in euro 770,83 al mese, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art. 14-ter, c.6, lett. b) l. 3/2012 (tenuto conto non solo delle necessità personali ma degli obblighi di mantenimento nei confronti dei due nuclei familiari costituiti dal ricorrente); c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
- dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore ed al liquidatore.

L'Aquila, 26.01.2022

Il Giudice
Niccolò Guasconi



